Il Segretario Comunale (dott. Giovanni Boggi)



CITTA' DI STRESA

(Provincia del Verbano-Cusio-Ossola)

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO SULLA SOCIETA' STRESA SERVIZI S.R.L.

Approvato con D.C.C. N. 38 del 13/06/2018

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del controllo analogo da parte del Comune di Stresa nei confronti della propria società interamente partecipata Stresa Servizi S.r.l., che opera nell'ambito dei principi dell'in house providing secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e dall'ordinamento comunitario, nonché in conformità ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione.

Come accertato da questo Ente in esito al processo di razionalizzazione di cui agli articoli 20 e 24 del D. Lgs 175/2016, la società in house è costituita per la produzione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Stresa e opera in via esclusiva con esso.

- 2.- La società in house ispira la propria azione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ed è un'articolazione organizzativa del Comune soggetta al "controllo analogo", nonché all'attività di indirizzo, direzione e coordinamento del Comune stesso.
- 3. La sussistenza dei requisiti prescritti in ordine al controllo analogo risulta accertata, in quanto lo statuto della società Stresa Servizi S.r.l. è stato oggetto di revisione e riforma in osservanza al combinato disposto dell'articolo 26, commi 1 e 10, nonché articolo 11, commi 8 e 9, del D. Lgs 175/2016.
- 4. In tale contesto, il presente regolamento ha cura di garantire un'azione sistematica di indirizzo, vigilanza e controllo sulla società in house, in coerenza con quanto previsto dalla regolamentazione interna dell'ente locale nello specifico, dal "regolamento del servizio di controllo interno" approvato con delibera consiliare n. 20 del 7 marzo 2013 e in linea con il disposto di cui all'articolo 25 dello statuto di Stresa Servizi S.r.l.
- 5. Il sistema di controllo sulle attività poste in essere dalla Società partecipata può essere effettuato con l'ausilio di un organismo appositamente istituito ("comitato di controllo analogo"), al ricorrere delle circostanze indicate al successivo art. 9 del presente regolamento.

Articolo 2 - Modalità generali di attuazione del Controllo Analogo

- 1. Il Comune di Stresa esercita il controllo analogo sulla propria società partecipata e, in particolare, rispetto agli atti di gestione straordinaria assume un potere di direzione, coordinamento e supervisione delle attività societarie.
- 2. Il controllo analogo viene esercitato, in via generale, in tre distinte fasi:
- a. Controllo ex-ante indirizzo dell'Amministrazione;
- b. Controllo contestuale monitoraggio in corso d'esercizio;
- c. Controllo ex-post verifica della gestione.
- 3. Le modalità del controllo analogo vengono effettuate nel rispetto delle attribuzioni e competenze stabilite dagli articoli 42, 48 e 50 del TUEL, dallo Statuto della Società e dal presente regolamento.

Articolo 3- Controllo ex-ante e contestuale

1. Il controllo preventivo e in corso d'esercizio è svolto dall'Amministrazione mediante l'esame dei documenti previsionali e programmatici, nonché dei

budget annuali e pluriennali e dei piani di investimento che la Società è tenuta a trasmettere al Comune ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale.

- 2. Negli atti di programmazione, da trasmettersi al Comune entro il mese di ottobre di ogni anno, la Società individua i progetti da realizzare e gli obiettivi gestionali da conseguire nell'arco temporale della programmazione.
- 3. Il controllo di cui al presente articolo, nelle sue diverse forme, è svolto in via ordinaria dalla Giunta comunale, fatta salva la competenza del Consiglio Comunale di cui all'articolo 42 del TUEL per l'esame delle materie ivi previste.
- 4. In corso d'esercizio, la vigilanza comunale sull'attività e sui risultati della Società può esplicarsi attraverso specifici audit (verifiche) anche presso la sede amministrativa di Stresa Servizi S.r.l. Inoltre, i legali rappresentanti della Società, ove richiesto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio comunale, partecipano alle sedute della Giunta e del Consiglio, ove siano trattati argomenti che riguardanti la gestione societaria.
- 5. In caso di squilibrio finanziario, la Società a margine degli strumenti da individuarsi nella relazione sul governo societario di cui all'art. 6 del D. Lgs 175/2016 presenta una specifica relazione illustrativa al Socio sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, affinché la Giunta comunale possa:
- verificare lo stato di attuazione dei programmi attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali;
- indicare le azioni necessarie e/o i rimedi correttivi da intraprendere ai sensi dell'art. 147-quater, comma 3, del TUEL, a cui gli organi direttivi della Società dovranno attenersi e dare corso.

Articolo 5 - Controllo ex-post

- 1. Il controllo ex post ha luogo, di norma, mediante l'esame del bilancio da approvarsi a cura dell'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
- 2. In funzione dell'istruttoria da parte degli uffici comunali, il progetto di bilancio approvato dal Cda dovrà essere trasmesso all'Ente locale almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la convocazione della relativa Assemblea.
- 2. In fase di approvazione del rendiconto, nei termini indicati dall'art. 151, commi da 5 ad 8, dall'art. 227 e seguenti (entro il 30 aprile) la Giunta comunale dà atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi da parte della Società partecipata.
- 3. Anche in questa fase del controllo, la Giunta comunale può, sulla base dei risultati raggiunti, fornire indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Articolo 6 – Obblighi della società partecipata

- 1. Gli organi amministrativi della società in house, al fine di garantire che l'attività societaria si sviluppi in maniera armonica e coordinata con l'azione amministrativa del Comune, sono obbligati a conformarsi agli indirizzi gestionali impartiti dagli organi di governo locale e a uniformare la loro condotta alle direttive di coordinamento emanate in sede di assemblea.
- 2. In caso di gravi e/o reiterate violazioni degli indirizzi ricevuti o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge e dal presente regolamento, gli

amministratori possono essere rimossi dall'incarico, previa motivata deliberazione della Giunta Comunale, e conseguente provvedimento di revoca da parte dell'assemblea.

Articolo 7 - Controllo di efficienza/efficacia sulla qualità dei servizi erogati

- 1. Il controllo sull'efficienza ed efficacia teso a misurare la qualità dei servizi erogati viene effettuato, in via generale, in sede di esercizio del controllo analogo.
- 2. Il controllo sulla qualità dei servizio viene altresì svolto, nello specifico, mediante la messa a punto degli strumenti a ciò dedicati, e, in particolare:
- a) mediante un sistema di gestione dei reclami rispettoso dei diritti dell'utenza;
- b) rilevazioni di Customer Satisfaction, da effettuarsi con cadenza almeno biennale.
- c) Analisi degli indicatori di qualità relativi ai servizi previsti da carte dei servizi, da effettuarsi con cadenza almeno annuale.
- e) Gestione e rispetto dei parametri delle carte di servizio.
- g) Informazioni preventive all'utenza su modifiche concernenti l'organizzazione e la gestione dei servizi erogati.

Articolo 8 - Controllo sulla gestione

- 1. In ottemperanza a quanto prescritto dall'art.6, commi 2, 4 e 5 del D. Lgs 175/2016, il controllo sulla gestione si esplica attraverso la predisposizione da parte della Società di regolamenti in materia di politiche di reclutamento del personale, di esecuzione di lavori in economia, forniture, affidamento di incarichi e quant'altro previsto dalla normativa vigente.
- 2. Fermo restando quanto sopra, nella gestione ordinaria e straordinaria, gli amministratori della società sono vincolati al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti, secondo quanto prescritto dallo statuto della Società.

Articolo 9 - Struttura preposta al Controllo Analogo

- 1. Nel caso di ingresso di nuovi soci e insorgenza di una compagine societaria plurima, nonché a fronte di un'elevata complessità gestionale in rapporto ai servizi conferiti, o, in ogni caso, qualora ritenuto utile o necessario in relazione allo stato e all'andamento dei rapporti tra l'ente locale e la partecipata, il Consiglio comunale può, con proprio provvedimento, istituire un apposito "Comitato di controllo analogo", decidendone la composizione ottimale allo scopo di rafforzare l'esercizio del monitoraggio e del controllo sulla Società.
- 2. Il comitato di cui sopra, quale punto di raccordo tra l'Amministrazione comunale e la Società, coordina l'attuazione del controllo analogo sulla Società in house e per l'esercizio delle sue funzioni si avvale del personale tecnico individuato con la delibera consiliare.
- 3. Il comitato, ove istituito, si riunisce di norma almeno tre volte all'anno, in funzione della predisposizione del bilancio di previsione, della verifica degli equilibri, del rendiconto della gestione.
- 4. Il comitato assicura supporto giuridico-amministrativo agli organi dell'Ente nell'individuare gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, e funge quale ausilio per monitorare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della Società.

Articolo 10 - Collaborazione da parte della Società Partecipata

- 1.- La Società Partecipata assicura al Comune di Stresa le informazioni dovute in base a disposizioni di legge, Statuto e del presente Regolamento, e quant'altro necessario per mettere in grado l'Ente di esercitare il controllo analogo nelle forme indicate ai precedenti articoli.
- 2.- In particolare, la Società Partecipata garantisce :
- a) lo svolgimento delle attività affidate mediante Contratti di Servizio nel rispetto dei principi e delle norme ivi stabilite;
- b) l'accesso ai documenti nel rispetto delle leggi vigenti in materia, nonché di notizie, informazioni, atti e ogni forma di documentazione relativa alle proprie attività;
- c) il rispetto della massima trasparenza nell'uso delle proprie risorse e nell'esercizio del proprio operato, secondo quanto disposto con il D. Lgs 14 marzo 2013. n. 33, e con le norme del relativo statuto.

Articolo 11 - Entrata in vigore del presente Regolamento e disposizioni finali

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa deliberazione di approvazione.
- 2. È abrogato l'art. 8 del regolamento del servizio di controllo interno approvato con deliberazione consiliare n. 20/2013, mentre altre norme di tale regolamento si applicano in quanto compatibili con il presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente

BOTTINI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE Firmato digitalmente BOGGI GIOVANNI